



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2024-2025
Comunicato Ufficiale N.8
del 26 Luglio 2024
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 26.7.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DEL SIG. SORRENTINO GENNARO AVVERSO L'INIBIZIONE FINO AL 30.11.2024 COMMINATAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TURRIS CALCIO / SANTA MARINELLA 1947, DISPUTATA IL 15.6.2024 PER IL TORNEO NAZIONALE SGS "ACQUALAND 2024" (C.U. n° 87 del 20.6.2024 – C.R.A).

Con appello ritualmente proposto, il sig. Sorrentino Gennaro ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S., perché, protestando avverso l'espulsione di un calciatore della propria squadra, entrava sul terreno di gioco e tentava di aggredire il direttore di gara, mimando il gesto del pugno, nel mentre gli rivolgeva pesanti offese e minacce, non riuscendo a raggiungerlo in quanto trattenuto con forza dai propri giocatori. Espulso per tale motivo, successivamente faceva rientro in campo continuando ad offendere e minacciare ripetutamente il direttore di gara.

L'appellante ha dedotto, e ribadito in sede di audizione, l'eccessività della sanzione per errata valutazione della condotta posta in essere dal Sorrentino e conseguente errata applicazione dell'art. 36 comma 1 C.G.S.; in particolare, pur facendo ammenda del proprio comportamento, evidenziava tuttavia essersi concretizzato in sole proteste nei confronti del direttore di gara, senza alcun contatto fisico, lamentando, inoltre, la mancata applicazione dell'istituto della continuazione, in quanto la pluralità di azioni violative, anche in tempi diversi, della stessa o di diverse norma "incriminatrici", dovevano considerarsi esecutive di un medesimo disegno "criminoso", *ad instar* dell'istituto di diritto comune previsto dall'art. 81 c.p. comunque applicabile al caso di specie sebbene non espressamente contemplato dall'art. 9 C.G.S.

L'arbitro della gara ha fatto pervenire supplemento di rapporto con il quale ha confermato gli originari riferimenti, sia in merito alla manata allo zigomo sinistro ricevuta dal Bianchetto, sia in relazione all'apertura del cancello da parte del Filipponi, precisando inoltre di avere ricevuto minacce di botte e di morte.

Osserva la Corte che la sanzione inflitta all'allenatore Sorrentino Gennaro possa essere ridotta sul presupposto che le violazioni allo stesso ascritte debbano essere ricondotte nella previsione di cui alla lett. a) dell'art. 36 C.G.S., che riguarda una condotta ingiuriosa o irrispettosa anche se manifestatasi in due momenti diversi, ma pur sempre uniti dal vincolo della continuazione, come esattamente osservato dalla difesa del Sorrentino.



C.U. N. 8 del 26.7.2024

Dal momento, infatti, che non si è verificata la diversa ipotesi del “contatto fisico” con il direttore di gara e che, nella fattispecie, si è trattato di un torneo giovanile, anche se autorizzato dalla Federazione, ritiene la Corte che sia più equa la sanzione dell’inibizione fino al 15.10.2024, da infliggere al Sorrentino tenuto anche conto delle particolari condizioni in cui si sono verificati i fatti (proteste in seguito all’espulsione del proprio calciatore n. 5).

Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di ridurre l’inibizione all’allenatore Sorrentino Gennaro fino al 15.10.2024.

Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 26.7.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. ATTILIO DI STEFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO S.S.D.A.R.L. PER LA VIOLAZIONE:
 - A) DELL'ART. 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, AL TERMINE DELLA GARA CASTELNUOVO VOMANO S.S.D.A.R.L. - A.S.D. FOLGORE DELFINO CURI PESCARA DELL'11.2.2024, VALEVOLE PER IL GIRONE "A" DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, IMPEDITO AL SIG. GUGLIELMO BONATI, ALLENATORE TESSERATO PER LA A.S.D. FOLGORE DELFINO CURI PESCARA, DI RILASCIARE UN'INTERVISTA AL GIORNALISTA INVIATO DALL'EMITTENTE "SUPER J";
 - B) DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 39 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, AL TERMINE DELLA GARA CASTELNUOVO VOMANO S.S.D.A.R.L. - A.S.D. FOLGORE DELFINO CURI PESCARA DELL'11.2.2024, VALEVOLE PER IL GIRONE "A" DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROFERITO NEI CONFRONTI DEL SIG. GUGLIELMO BONATI, ALLENATORE TESSERATO PER LA A.S.D. FOLGORE DELFINO CURI PESCARA, LE SEGUENTI TESTUALI ESPRESSIONI: "SEI UN VERME", "BONATI VAFFANCULO";
 - C) DELL'ART. 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE PER ESSERE ASCOLTATO NONOSTANTE SIA STATO RITUALMENTE CONVOCATO PER I GIORNI 16.4.2024 E 18.4.2024, IMPEDENDO IN TAL MODO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEI FATTI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO S.S.D.A.R.L. PER LA RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. ATTILIO DI STEFANO, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.

Con nota del 12.7.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 26.7.2024, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti.

I soggetti deferiti e la Procura convenivano l'applicazione della sanzione come da separati atti pervenuti al C.R.A. il 24.7.2024, che venivano allegati al verbale del procedimento per formarne corpo integrale.



C.U. N. 8 del 26.7.2024

All'udienza in videoconferenza partecipava il solo rappresentante della Procura Federale, il quale chiedeva l'applicazione nei confronti della società Castelnuovo Vomano la sanzione dell'ammenda di € 933,34 e nei confronti del Presidente Attilio Di Stefano la sanzione dell'inibizione di mesi cinque e giorni dieci.

Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, applica nei confronti della società Castelnuovo Vomano e del sig. Presidente Attilio Di Stefano le sanzioni patteggiate, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti la sanzione dell'ammenda di € 933,34 alla società Castelnuovo Vomano S.S.D.A.R..L. e la sanzione dell'inibizione di mesi cinque e giorni dieci al Presidente Attilio Di Stefano.

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 26/7/2024.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

